

L'ELETTORE PROTAGONISTA. IL «VOTO ALTERNATIVO» COME POSSIBILE SOLUZIONE PER SUPERARE LA TRANSIZIONE ELETTORALE INFINITA

LUCA DI MAJO *

Abstract: the papers aims at highlighting the possible application of *Alternative Transferable Vote* in Italy. This electoral system, used in Australia, could contribute to greater voter empowerment and renewed protagonism in the of the voter and to a renewed protagonism in the determination of the choices of political representation in determining the choices of political representation, favouring at the same time a renewal of the party system and greater governability.

Keywords: Alternative Transferable Vote – Electoral System – Majority – Political Parties – Forms of Government

1. Legge elettorale e forma di governo

Nella griglia definitoria delle forme di governo autorevole dottrina¹ individuava anche il sistema dei partiti, presupposto e condizione di immediata rilevanza giuridica «da tenere in primaria considerazione²».

Le norme sulla forma di governo – e in modo particolare quelle che si riferiscono al modello parlamentare – sono, entro certi limiti, «a fattispecie aperta, cioè suscettibili di essere qualificate dal sistema dei partiti ed integrate da quelle regole convenzionali che ai sistemi di partiti fanno capo»³, come i meccanismi elettorali che consentono «di far vivere “diversamente”, sia pur a Costituzione invariata, la forma di governo e, in particolare, le stesse garanzie delle minoranze nel voto parlamentare»⁴.

* Luca Di Majo, Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico IUS/09, Università della Campania «L. Vanvitelli». Email: luca.dimajo@unicampania.it.

¹ L. Elia, 1970. Sul piano politologico, cfr. M. Duverger, 1975.

² M. Rubechi, 2016, 75.

³ L. Elia, 1970, 640. *Contra* M. Luciani, 2009.

⁴ A. Patroni Griffi, 2006, 344.

La Costituzione stessa non ignora il fatto che le posizioni politiche siano espresse da questi strumenti di mediazione tra la società e le istituzioni, tanto che dalla dizione dell'art. 49 Cost. si ricava un ruolo significativo dei partiti come formazioni sociali non eventuali, ma formanti necessari⁵ per il coinvolgimento alla «determinazione dell'indirizzo politico» di un «terzo elemento, il popolo, con l'obiettivo di uscire dall'ombra»⁶.

Pertanto, nel momento in cui gli elettori partecipano alla consultazione elettorale diventano protagonisti di una duplice scelta volta alla selezione dei componenti dell'Assemblea parlamentare e, allo stesso tempo, del partito che esprime le idee ad essi maggiormente congruenti.

Un profilo fiduciario e personale ma dominato anche da una dimensione collettiva per cui un elettore finisce per scegliere una persona, un gruppo, una lista, a seconda delle idee che esse rappresentano: in sostanza, il partito.

Se, da un lato, la fedeltà al partito e il riconoscimento del cittadino in una ideologia, oggi forse troppo sfumata rispetto alle correnti tradizionali, rende già la rappresentanza meno densa, l'elezione conserva la natura di scelta politica radicata sul partito che seleziona il candidato – quantomeno in teoria – a partire dalle idee, dalla competenza, dai programmi.

Un discorso apparentemente anacronistico alla luce della crisi dei partiti e della rappresentanza⁷ che, da luoghi di elaborazione, di rappresentazione, di proiezione delle idee collettive attorno alle quali gli elettori potevano ritrovarsi, raggrupparsi, confrontarsi, sono diventati comitati elettorali, meccanismi ed organizzazioni che promuovono candidature o candidati, strutture a supporto di «quei» candidati.

In questo scenario, i sistemi elettorali, in particolare il modo in cui gli elettori si esprimono ed eleggono i propri rappresentanti in Parlamento, sono causa ed effetto delle trasformazioni politiche e degli equilibri della forma di governo⁸, elementi che possono determinare modifiche del sistema politico⁹.

⁵ Così S. Staiano, 2017, ma anche, in precedenza, L. Elia, 273-274.

⁶ A. Lucarelli, 2020, 30.

⁷ Su cui, G. Pasquino, 2014, 172-180, secondo cui, peraltro, la perdita di centralità del Parlamento dipende anche (e soprattutto) dal modo in cui viene formato. Sulla possibilità di restituire fiducia ai cittadini attraverso una maggiore regolazione e democratizzazione dei partiti, cfr. G. Maestri, 2015, e M. Rubechi, 2007, 691 ss.

⁸ Così anche D. Fisichella, 1965, e P. Ciarlo, 2006, *Conclusioni*. 375-380. Secondo T.E. Frosini, 2008, 232, «voto, elezione e rappresentanza sono il corredo strumentale senza il quale la democrazia non si realizza». Ancora, conviene anche G. Pasquino, 2014, 174, che ci ricorda come «il sistema elettorale è in grado di tradurre rapidamente e incisivamente le mutate preferenze in mutati schieramenti politico-governativi». Secondo E. Catelani, 2016, 286, «legge elettorale, forma di governo e rappresentanza anche se sono principi distinti ed autonomi devono avere un filo rosso comune o, se si vuole, una struttura omogenea».

⁹ Così, G. Sartori, 1995, 39 ss. *Contra*, J.C. Grumm, 1958, H. Eckstein, D.E. Apter 1963, V. Bogdanor, D. Butler, 1983.

Ma, allo stesso tempo, sono anche effetto di trasformazione: cambiano i partiti, cambiano i rapporti tra i partiti, cambia la geografia politica e ciò può portare alla modifica della legge elettorale.

Così, se al tema della forma di governo si intreccia quello del sistema partitico, l'identificazione di un modello elettorale è funzionale a preservare il principio della rappresentanza, ben potendo porsi quale strumento ordinatore di un sistema partitico complesso (legge n. 276/1993, legge n. 277/1993), ovvero correttore delle polarizzazioni partitiche (legge n. 270/2005, legge n. 52/2017), tanto dal basso (sbarramento)¹⁰ quanto dall'alto (premio di maggioranza)¹¹. Un sistema elettorale può limitarsi a registrare l'assetto esistente oppure porsi come obiettivo di conformare, o quantomeno *spingere* alla modifica del sistema dei partiti¹².

Lo stesso Sartori, nell'ambito delle classificazioni proposte¹³, ebbe ad evidenziare una correlazione significativa tra i sistemi elettorali e i sistemi di partito, nel senso che «le esperienze storiche rilevano che, dopo non più di due o tre tornate elettorali, sia gli elettori sia i candidati e i partiti adeguano il loro comportamento agli imperativi, alle opportunità e alle costrizioni del sistema elettorale»¹⁴.

Perché, evidentemente, se si apre la strada al dato giuridicamente rilevante, l'orizzonte si popola di altri soggetti: certamente i partiti politici, ma non solo.

Il nodo teorico diventa, quindi, la portata del rapporto di reciproca influenza tra situazioni materiali condizionanti e Costituzione formale, cioè tra fattori materiali e regole formali.

Come è stato rilevato già da moltissimo tempo, la legge elettorale, «in uno Stato retto a forma rappresentativa, ha importanza non minore delle norme fondamentali dello Stato medesimo»¹⁵ e si pone come «applicazione pratica della Costituzione»¹⁶.

Il tentativo di tenere i modelli elettorali (e con essi l'elettore) all'interno di un cerchio costituito da più elementi significa articolare il ragionamento a partire da chi detiene «lo scettro»¹⁷, anziché relegarlo all'esterno del perimetro tracciato.

In un periodo di notevole disincanto e chiusa l'epoca delle illusioni populiste, riprendere lo sguardo realistico sulla società consente di guardare da una prospettiva diversa i problemi che la politica italiana sembra incapace di affrontare e governare.

¹⁰ Secondo G. Pasquino, 2014a, 232, «poco eque», con «scarsi e forse nulli effetti sistemici».

¹¹ Cfr. R. Balduzzi, M. Cosulich, 2005, 5193 ss.

¹² Secondo G. Sartori, 2007, 75, «le elezioni non decidono le questioni, ma decidono chi sarà a deciderle», quindi sollecitano il sistema dei partiti ad andare verso una determinata conformazione.

¹³ a) *a meccanica bipartitica*; b) un *pluralismo moderato* (coalizioni bipolari che si alternano al Governo); c) un *pluralismo polarizzato*, cioè sistemi con competizione multipolare, coalizioni centriste, e partiti anti-sistema. G. Sartori, 1994, 3-40, spec. 26.

¹⁴ G. Pasquino, 2009, 123.

¹⁵ G.D. Romagnosi, 1934, 90.

¹⁶ A. Brunialti, 1895, 228. È stato altresì rilevato da V.N. Sapoval, trad. it. a cura di E. Gironi Carnevale, 2013, che il carattere rappresentativo del Parlamento è strettamente connesso alle elezioni dei componenti e alla qualità del rispettivo mandato.

¹⁷ L'espressione è di G. Pasquino, 1986, ripresa anche da G. Cerrina Feroni, 2020, 122 ss.

Il sistema elettorale è tanto in rapporto con il profilo della governabilità quanto con quello della rappresentanza perché è in grado di conformare il sistema politico e di innovarlo¹⁸.

Questa è la premessa da affrontare e sulla quale occorre confrontarsi: come conciliare il valore della governabilità con il valore della rappresentanza, una delle espressioni costituzionali del voto in entrata funzionalmente collegata con la sovranità popolare.

Nella dimensione del rapporto tra legislativo ed esecutivo appare matura l'idea di considerare decisiva la funzione preliminare di un ulteriore soggetto che nelle democrazie moderne si pone come la fonte attraverso cui vengono legittimati i due organi costituzionali, direttamente (per il Parlamento), indirettamente (per il Governo): il corpo elettorale, quella porzione consistente del *popolo* chiamato ad esercitare la propria sovranità anche attraverso il voto¹⁹.

Esso si esprime attraverso uno dei molteplici meccanismi di trasformazione di voti in seggi, riconoscendo ai partiti politici il ruolo di «strumenti di rappresentanza di interessi politicamente organizzati [ai quali] si ricollega la garanzia del pluralismo»²⁰.

Se ragioniamo della forma di governo non tanto e non solo come un problema che attiene al rapporto fra Parlamento e Governo, ma piuttosto al rapporto che lega corpo elettorale, partiti, Parlamento e Governo, forse è possibile individuare anche qualche congegno atto ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo, come e perché no la stessa legislazione elettorale.

Il nodo preliminare diventa, quindi, capire come rendere partecipe il corpo elettorale, come consentirgli di incidere significativamente sulla rappresentanza politica, di eleggere i parlamentari, certo, ma nel contempo di contribuire a designare anche il Governo, perché il rafforzamento della maggioranza non transita solo per una legge ordinaria o una legge di revisione costituzionale, ma tramite una forza che proviene da colui il quale in democrazia ha il potere di conferire legittimazione: il corpo elettorale attraverso il voto.

In questo schema, il corpo elettorale detiene un ruolo di primo piano in virtù di uno strumento preliminare che gli consente, attraverso una «delega» concessa al parlamentare – ma esercitabile sempre nel rispetto del libero mandato – di indicare la strada maestra per poter costituire una maggioranza in grado di superare il 50,1% dei

¹⁸ Come accaduto a partire dalla legge n. 270/2005 quando si sono affacciati ufficialmente nuovi soggetti politici, cioè le coalizioni.

¹⁹ Una ricostruzione del concetto di sovranità popolare a partire dai lavori dell'Assemblea costituente, anche in funzione della centralità del popolo sovrano, è presente in G. Cerrina Feroni, 2020, 124-130, ma anche in V. Baldini, 2010, spec. 10-14.

²⁰ Corte costituzionale, ordinanza n. 79/2006, su cui cfr. S. Curreri, 2006, A. Mannino, 2006, A. Ridolfi, 2009. Sul punto, G. Coletta, 2006, 192, rileva che «quando si parla di voto si fa riferimento ad una operazione attraverso la quale il singolo compie scelte che hanno una qualche incidenza sulla comunità di appartenenza. Votare, infatti, equivale a esprimere una volontà politica idonea a produrre effetti sugli indirizzi, l'organizzazione e il funzionamento della comunità territoriale di riferimento. Si può dunque sostenere che il voto è configurabile come un atto di scelta e di potere».

seggi e individuare un Governo inevitabilmente (oggi come ieri) di coalizione, ma non più ostaggio delle correnti, dei «maxi-partiti»²¹, della «presenza di troppi partiti minori dotati di un peso sproporzionato all'interno delle coalizioni»²².

Dopotutto, la migliore dottrina politologica ha riservato un'attenzione particolare al ruolo dell'elettore nella dimensione della dislocazione del potere, a partire dalla lettura delle linee di frattura che hanno determinato i risultati delle elezioni nell'uno o nell'altro senso. Accanto ad una chiara frammentazione politica, il tessuto sociale continua progressivamente il lungo percorso «macerato dalla sfiducia»²³. Linee di frattura diverse²⁴ continuano ad emergere a partire dai rapporti antinomici tra centro-periferia, città-campagna, interessi urbani-interessi rurali, capitale-lavoro, fino alla dicotomia tra *establishment* e *antiestablishment* emerso a partire da fenomeni neopopulisti²⁵. Non a caso, da anni l'Italia è divisa in due: a Nord la Lega e a Sud il Movimento 5 stelle²⁶, ognuno dei due titolare di un indirizzo politico ben caratterizzato.

Considerando anche le variabili politiche rispetto all'autonoma capacità dei partiti politici di radicarsi e collocarsi nelle fratture sociali, l'elettore è stato chiamato ad una scelta di volta in volta diversa in relazione alla variabile offerta politica, progressivamente sempre più liquida perché sempre più parcellizzata²⁷.

Il mutamento dei sistemi politici, la crisi della rappresentanza, l'affanno di alcune Istituzioni come il Parlamento, sempre più incapace di agire in funzione di garanzia contro gli abusi della maggioranza – anche rispetto alle insufficienze che si registrano nei meccanismi di formazione della rappresentanza di interessi sociali – suggeriscono, di fatto, il ritorno ad un modello che garantisca meno divaricazione tra la scelta dell'elettore e la «conurbazione parlamentare».

Così, le scelte del legislatore, lungi dall'assicurare il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore (ma almeno le aspirazioni soggettive ulteriori rispetto al momento della scelta), hanno privilegiato ora il momento organizzativo, conferendo rilievo giuridico alla presentazione delle candidature e alla aggregazione dei candidati in liste, ora il momento della trasformazione dei voti in seggi, ma mai in funzione di garanzia della volontà dell'elettore.

²¹ L. Di Majo, 2020, 51.

²² A. Chiaromonte, 2005.

²³ Rapporto Censis, 53° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Milano, 2019.

²⁴ Anche se in passato si tendeva a dividere le fratture sociali e le fratture politiche, soprattutto nell'analisi dei sistemi politici dell'Europa dell'Est. Sul punto, cfr. L. Cabada, V. Hlousek, P. Jurek, 2014, ove si ritiene che la definizione di frattura più appropriata sia quella di S. Bartolini, 2005, 9-34, secondo la quale il concetto di *cleavage* dovrebbe essere spogliato di aggettivi quali «politici o sociali». Per una ricostruzione empirica, cfr. S.M. Lipset, S. Rokkan, 1967, S. Rokkan, 1970, H. Kriesi, 1998, 165-185, M. Almagisti, M. Zanellato, ma anche, degli stessi AA., 2021a.

²⁵ Cfr. M. Almagisti, C. Baccetti, P. Graziano, 2018, ma anche P. Graziano, 2018, A. Lucarelli, 2020, L. Morlino, M. Tarchi, 2006.

²⁶ I. Diamanti, F. Bordignon, L. Ceccarini, 2013, I. Diamanti, F. Bordignon, L. Ceccarini, 2018.

²⁷ G. Sartori, 1969, 65-100.

Ora, pur non rinvenendosi un *favor* per un modello imposto dalla Carta costituzionale, che lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema ritenuto più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico, è opportuno che il legislatore elettorale prenda le distanze dagli ultimi e manifestamente irragionevoli modelli elettorali per preservare la parità e l'eguaglianza della «manifestazione di volontà dell'elettore»²⁸.

2. La «transizione infinita». Dopo la riduzione del numero dei Parlamentari

Nello scenario descritto si colloca altresì la questione del rapporto tra legge elettorale e revisione costituzionale. Qualsiasi modifica che riguardi la composizione, l'organizzazione strutturale e le «regole del gioco» resta all'interno di un vincolo sistemico, si insinua dentro l'impianto della forma di governo e può inciderne sulla meccanica.

Durante la prima fase della XVIII legislatura, l'accordo sulle linee programmatiche del Governo Conte II prevedeva ulteriori «mosse»²⁹ «per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale»³⁰.

Un duplice riferimento che ha inaugurato un atteggiamento *disinvolto* in tema di riforme, tra proposte di interventi conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari³¹, ma anche no³², rimasti invero meri auspici per l'improvvisa emergenza epidemiologica che ha preteso una repentina modifica dell'agenda politica.

La riduzione del numero dei parlamentari diventa oggi la chiave di lettura per gli adeguamenti conseguenti alla revisione costituzionale, come la ridefinizione di una legge elettorale e il riassetto dei regolamenti parlamentari.

Per scongiurare la nota «perdurante inerzia del legislatore ordinario»³³, spesso «reticente»³⁴, una nuova legge elettorale si pone tanto come necessario «adeguamento

²⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 43/1961, ma in questo senso cfr. anche le sentenze nn. 6/1963, 60/1963, 96/1968, 39/1973, 429/1995, 107/1996 e 160/1996. Nello stesso senso anche M. Rubechi, 2016, 112 ss.

²⁹ L'espressione, ancorché riferita in particolare alla riduzione del numero dei parlamentari è di G. Di Plinio, 2019.

³⁰ Punto 10 del contratto di governo sottoscritto dal Partito Democratico e dal MoVimento 5 Stelle.

³¹ Come i.e., la base elettiva del Senato da regionale a circoscrizionale, oppure alcuni interventi di riforma sui regolamenti parlamentari, nonché il disegno di legge di revisione costituzionale che punta a valorizzare le funzioni del Parlamento in seduta comune.

³² Ad esempio, il disegno di legge costituzionale n. 1123, *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*, comunicato alla Presidenza della Camera il 2 aprile 2019.

³³ Corte costituzionale, sentenza n. 1/2014.

³⁴ G. Tarli Barbieri, 2016, 370.

costituzionale»³⁵ rispetto al mutato assetto politico – istituzionale, quanto come premessa in grado di incidere sulla strutturazione del sistema partitico interno e di plasmare nuovi assetti della rappresentanza parlamentare.

Allo stato attuale e sulla scorta delle numerose modifiche costituzionali e regolamentari in corso di discussione³⁶ dovute, in parte, al processo di formazione della volontà referendaria³⁷, la riforma della legge elettorale viene oggi accolta dal mondo politico e dalla dottrina prevalente come occasione per rafforzare e valorizzare il ruolo delle Camere e dei partiti.

La rielezione del Presidente della Repubblica ha lasciato in eredità un sistema partitico in affanno, con scarsa resa, incapace di concludere processi decisionali invero importanti per la democrazia interna, come la scelta di chi è chiamato a garantire l'unità della Nazione e l'equilibrio istituzionale.

In vista della scadenza ormai imminente della legislatura, accanto alla rimodulazione delle maggioranze costituzionali, il recupero del rendimento dei partiti passa anche attraverso la scelta di un sistema elettorale in grado di sollecitarli ad una maggiore responsabilità assegnata anche a chi è chiamato a ricoprire il delicato ruolo riservato dall'art. 67 Cost.

La legislazione elettorale dovrà invero giocoforza tenere conto dei «punti cardinali» espressi da principi giurisprudenziali attinenti a voto e rappresentanza, comunque non mutati a seguito del risultato referendario, come il pluralismo, il ruolo dei partiti politici quali «indispensabili fattori di integrazione e di crescita democratica della società»³⁸ (e

³⁵ L'espressione è di A. Patroni Griffi, 2006, 344, ancorché riferito ad un'analisi sulla legge n. 270/2005.

³⁶ Tra le tante, A.C. 2452 *Introduzione degli articoli 55-bis e 55-ter della Costituzione, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza e l'istituzione di una Commissione parlamentare speciale per l'esercizio delle funzioni delle Camere*, o ancora il testo di legge di Razionalizzazione del parlamentarismo attraverso la valorizzazione del Parlamento in seduta Comune per la definizione dell'indirizzo politico nazionale, l'introduzione della sfiducia costruttiva e di nuovi elementi di differenziazione di Camera e Senato, disponibile su *Federalismi.it – Documentazione*, n. 27/2020. Alla Camera è stato depositato anche il progetto di legge A.C. 2179, *Modifiche alla parte II della Costituzione per il superamento del bicameralismo paritario*. Non si dimentichi anche la discussione sui lavori parlamentari a distanza e la proposta di riforma del regolamento della Camera dei deputati recante introduzione dell'art. 48-ter, nonché la proposta di legge sulla modifica della base circoscrizionale del Senato, AC 2238 *Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica*.

³⁷ Precedentemente era stata invero approvata la l. 27 maggio 2019, n. 51, *Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*, con la quale è stata conferita al Governo la delega da esercitare entro 60 giorni nel caso in cui, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, fosse stata approvata la legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. Circostanza di fatto realizzatasi e che ha portato all'approvazione del d.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 *Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51*. Cfr. le considerazioni di M. Siclari, 2021, 378 ss.

³⁸ C. De Fiore, 2006, 18 che richiama la posizione di H. Kelsen, 1984, il quale, tuttavia, rileva un legame di questa virtù dei partiti con il sistema proporzionale. Contro le virtù del sistema proporzionale, cfr. C. Mortati, 1975, 35 ss., ma anche, successivamente, G. Pasquino, 1995.

quindi della rappresentanza)³⁹, il libero mandato, la garanzia di una scelta libera e consapevole dell'elettore.

L'esito referendario sembrerebbe aver avviato l'ennesima fase di «transizione» politico-istituzionale che riguarda ancora una volta il futuro assetto del Parlamento che non può prescindere dalla fissazione di quegli obiettivi che sono un po' conseguenze e un po' presupposti per gli equilibri delle forze politiche e per la distribuzione del potere tra i diversi organi costituzionali.

Al netto di una presunta «ipoteca» in merito alla tipologia del sistema elettorale da adottare, fondata sul presupposto di chi ha teorizzato, in passato, la «preferenza costituzionale» per il proporzionale⁴⁰, non sembra ancora chiara quale delle strade intraprendere, anche alla luce del «modello elettorale italiano»⁴¹, «ipercinetico»⁴², che ha caratterizzato la seconda Repubblica: una democrazia dell'alternanza, la ricerca di un equilibrio tra rappresentanza e governabilità, tra «rappresentatività ed efficienza»⁴³, che pone ancora oggi contrapposizioni sull'antico dilemma⁴⁴.

Rispetto ai caratteri costituzionali del voto⁴⁵, gli argomenti in tema di legislazione elettorale su cui riflettere sono molteplici e legati indissolubilmente da un rapporto consequenziale: la scelta della formula elettorale maggioritaria, uninominale o ibrida, la rideterminazione dei collegi (quanto ampi in relazione al mutato assetto parlamentare?), le modalità di scelta dei candidati (preferenze o liste bloccate?), la tecnica di ripartizione dei seggi da assegnare.

Pur caratterizzate da una natura tipicamente politica tanto nella determinazione del contenuto quanto negli effetti, la Corte costituzionale non si è sottratta all'esame di quelle leggi elettorali che apparivano – a torto o a ragione – non troppo rispettose di alcuni principi costituzionali, in relazione agli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione⁴⁶.

La dimensione applicabile della legge elettorale, territoriale ovvero nazionale, non ha impedito alla Consulta di elaborare principi giurisprudenziali significativi orientando il Parlamento nella determinazione preventiva in merito alla scelta del sistema e/o del

³⁹ Che, secondo A. Lucarelli, 2020, 28, «non può più essere declinata soltanto come una *factio iuris* scaturente dallo svolgimento rituale e liturgico delle elezioni politiche».

⁴⁰ C. Lavagna, 1994, 221, A. Pizzorusso, 2006. Va oltre G. Clemente di San Luca, 2006, 187, secondo cui «per un Paese che ha un assetto antropologico-culturale e politico come quello italiano – un assetto che non è riconducibile, se non artificiosamente, alla semplificazione destra/sinistra – il sistema elettorale più idoneo resta quello proporzionale». Sebbene, come rileva C. De Fiore, 2006, 28 (ma anche nota n. 65), «la Costituzione aveva immesso e politicamente «legittimato», seppur limitatamente all'elezione del Senato, l'esistenza di un «altro» sistema elettorale: il maggioritario. Una decisione che, sebbene esclusivamente recepita in un ordine del giorno, era destinata tuttavia ad incrinare il carattere costituente dell'opzione proporzionalistica, compromettendone – almeno in parte – il carattere paradigmatico e la valenza strategica».

⁴¹ P. Ciarlo, 2007.

⁴² L'espressione è di F. Lanchester, 2020

⁴³ G. Pasquino, 2020a, 232.

⁴⁴ Su cui, cfr. T.E. Frosini, 2012.

⁴⁵ Per una rassegna, cfr. L.A. Mazzaroli, 1990, F. Lanchester, 1993, 1128 ss., E. Grosso, 2006, 90 ss.

⁴⁶ Per una recente ricostruzione, cfr. A. Vuolo, 2017.

meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, inclusi i cc.dd. correttivi alle formule utilizzate⁴⁷.

Lo «statuto giurisprudenziale della legge elettorale» è ricco di precisazioni, spunti, limiti che hanno contaminato parte delle pronunce di inammissibilità⁴⁸, di infondatezza⁴⁹ (anche manifesta)⁵⁰, di accoglimento⁵¹, suggerendo al legislatore la strada maestra da percorrere nella considerazione di quanto in Assemblea costituente fu stabilito⁵², così riconducendole entro il perimetro delineato, recentemente, da sentenze «rivoluzionarie»⁵³, di «natura para-legislativa»⁵⁴ e comunque «creative»⁵⁵ nn. 1/2014 e 35/2017 della Corte costituzionale⁵⁶, adita a mezzo di «azione popolare»⁵⁷, «dirett[a] e mascherat[a]»⁵⁸, nell'ambito di un giudizio «semi-incidentale»⁵⁹ su una delle tante «zone d'ombra»⁶⁰ dei conflitti costituzionali.

In via generale, riconosciuto secondo alcuni il *favor Constitutionis* per il sistema proporzionale⁶¹ e affermato il principio della necessaria continuità degli organi costituzionali⁶², la configurazione delle caratteristiche essenziali del sistema elettorale rimane nella piena discrezionalità del legislatore. Furono i Costituenti, come noto, a scegliere di non «irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la

⁴⁷ Tra le pronunce maggiormente significative su questi profili si segnalano le sentenze nn. 43/1961, 203/1975, 107/1996, 260/2002, 15/2008, 16/2008 (ancorché in materia di ammissibilità del referendum abrogativo), 13/2012, 242/2012, 1/2104, 35/2017.

⁴⁸ Corte costituzionale, ordinanza n. 79/2006, sentenza n. 13/2012 (ancorché, come la precedente, in materia di ammissibilità del referendum abrogativo).

⁴⁹ Corte costituzionale, sentenze nn. 43/1961, 203/1975, 107/1996, 242/2012.

⁵⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 260/2002.

⁵¹ Corte costituzionale, sentenze nn. 1/2014 e 35/2017.

⁵² Cfr., sul punto, *Atti dell'Assemblea costituente, II sottocommissione*, 89-128 e *Atti dell'Assemblea costituente, Assemblea plenaria*, 436-441. L'ordine del giorno Giolitti testualmente: «l'Assemblea costituente ritiene che l'elezione dei membri della Camera dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale».

⁵³ E. Catelani, 2016, 282.

⁵⁴ A. Barbera, 2016, 340.

⁵⁵ R. Romboli, 2014, 678.

⁵⁶ Per una comparazione, cfr. V. Tondi della Mura, 2018.

⁵⁷ G.U. Rescigno, 2014, 27, ma anche, in particolare sull'ordinanza di rimessione della Cassazione, E. Grosso, 2013.

⁵⁸ R. Bin, 2008, 2.

⁵⁹ M. Bignami, 2014, 27 ss. Parla di possibile crisi del giudizio in via incidentale S. Staiano, 2014. *Contra* e favorevole al sindacato della Corte costituzionale A. Cerri, 2013, F. Ghera, 2014, il quale considera addirittura «un difetto» (5) la mancata possibilità di esperire un ricorso in via diretta da parte di colui che si ritiene leso di un diritto soggettivo e F. Sorrentino, 2013.

⁶⁰ R. Balduzzi, P. Costanzo, 2007.

⁶¹ Secondo la tesi *prescrittiva* di C. Lavagna, 1994, 849-875, ma anche G.U. Rescigno, 1994, 221 ss. Anche L. Ferrajoli, 2018, esprime una *simpatia* per il sistema proporzionale. Eppure, dopo la Seconda Guerra Mondiale, autorevole dottrina aveva criticato pure ferocemente il sistema proporzionale accusato di aver favorito l'ingresso in Parlamento di nazionalismi e fascismi, aprendo le porte alla dittatura e al totalitarismo. In questo senso, cfr. M.S. Giannini, 1945, R. Lucifero, 1944, G. Maranini, 1967, V.E. Orlando, *Lettera*, 1945. *Contra* anche A. Morrone, 2017.

⁶² Da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 10/2018.

configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria»⁶³ nell'ambito della quale si esprime «[la massima] politicità della scelta»⁶⁴.

La Corte ha progressivamente eroso⁶⁵ l'area apparentemente intangibile della discrezionalità politica, dimostrandosi ostile nei confronti di quei meccanismi correttivi in senso lato che alterano il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti⁶⁶, coartano la libertà di scelta, contraddicono il principio democratico e comprimono la sovranità popolare, incidendo direttamente sulla libertà di voto sancita dall'art. 48 Cost.⁶⁷. Ha assunto un ruolo significativo ed incisivo nel tracciare il perimetro⁶⁸ entro il quale legislatore dovrà pur muoversi; ha indotto il legislatore elettorale a recedere dal tentativo di cristallizzare, in modo innaturale, una maggioranza con correttivi dall'alto o dal basso⁶⁹; ha escluso premi di maggioranza territoriali incoerenti con esigenze di governabilità⁷⁰; non ha «demonizzato»⁷¹ meccanismi premiali diversi pur riservandogli la medesima sorte dei precedenti⁷²; ritiene astrattamente complesso (re)introdurre il doppio turno⁷³; ha

⁶³ Corte costituzionale, sentenza n. 429/1995.

⁶⁴ Corte costituzionale, sentenze nn. 107/1996, 242/2012 e ordinanza n. 262/2002. Sul punto, A. D'Aloia, 2006, 70-71, ha evidenziato che «la stessa suggestiva tesi di Carlo Lavagna, risalente agli anni '50 e scritta in relazione alla "legge-truffa" (che forse dovrebbe essere in parte "riscattata" da questa qualificazione così negativa, alla luce di questo nuovo colpo di genio sul piano della politica delle istituzioni) costruita sulla premessa di una sostanziale costituzionalizzazione del principio proporzionalistico anche come ricaduta implicita del canone dell'eguaglianza, è rimasta una posizione assolutamente minoritaria, con il Giudice costituzionale che, fin dalla sent. 43 del 1961, ha sempre mantenuto un indirizzo interpretativo che di fatto ha sganciato il principio di eguaglianza dal risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore, "risultato che dipende, in concreto, esclusivamente dal sistema che il legislatore italiano, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative"». Nello stesso senso anche, in riferimento però alla sentenza n. 35/2017 sulla legge elettorale c.d. *Italicum*, A. Morrone, 2017.

⁶⁵ In questo senso. R. Pinardi, 2019, 897 ss.

⁶⁶ Come evidenzia G. Pasquino, 1984, 333, "qualsiasi sistema elettorale costituisce un vero e proprio filtro tra la società e la politica".

⁶⁷ Tanto si ricava sin dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 43/1961 e 16/1978.

⁶⁸ D'altro canto, il ruolo integrativo ma anche creativo della giurisprudenza nella funzione descrittiva del diritto era ben noto già nel secolo scorso, tanto da essere al centro dell'attenzione degli studi di N. Bobbio, 1967, 235 ss., il quale evidenziava come «la giurisprudenza non descrive ma prescrive».

⁶⁹ Ha parlato di «bipolarizzazione forzata» S. Prisco, 2006, 358, per la mancata previsione di «soglie minime di accesso all'articolato pacchetto di incentivi, col risultato che potrebbe essere anche legittimata oltre misura semplicemente la più forte delle minoranze».

⁷⁰ I premi di maggioranza eterogenei e distribuiti su base regionale furono un ulteriore elemento di distorsione della forma di governo parlamentare, ma determinarono tutt'altro che una razionalizzazione in chiave della governabilità, cagionando effetti diversi ed incoerenti. Tanto è vero che figlia di quella legge elettorale fu la XV legislatura con la maggioranza particolarmente instabile dovuta proprio agli effetti generati da incoerenti premi di maggioranza. Cfr. P.L. Petrillo, 2006.

⁷¹ R. Dickmann, 2014, 5.

⁷² Ci si riferisce alla l.n. 52/2016. Ritiene la Corte costituzionale, sentenza n. 35/2017, infatti, che «pur non potendosi in astratto escludere in periodi di forte astensione dal voto, [attribuire] il premio [...] a favore di una lista che dispone di un'esigua rappresentatività reale [e] condizionare il premio al raggiungimento di una soglia calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore e non certo soluzione costituzionalmente obbligata». Sui rilievi critici della legge elettorale c.d. *Italicum*, cfr., *ex multis*, G. Azzariti, 2014, e A. Pertici, 2014, L. Trucco, 2015, M. Volpi, 2015.

assunto un atteggiamento ostile alle liste bloccate (lunghe)⁷⁴; ha espresso perplessità sulle soglie di sbarramento⁷⁵.

Al di là delle varieguate proposte già in corso di esame e oggetto di analisi di autorevole dottrina⁷⁶, una rilettura costituzionalmente conforme dei principi costituzionali e giurisprudenziali rispetto allo scenario politico istituzionale oggi in trasformazione è tappa preliminare ed indispensabile per tracciare i confini di una legislazione elettorale che non deve – e non può – andare oltre quanto già specificato dalla Consulta nelle sue pronunce maggiormente significative.

Il rischio di un ulteriore intervento pretorio in una materia che, piaccia o non piaccia, assume una connotazione per lo più politica è alto.

In Italia il dibattito è tutt'oggi polarizzato su posizioni divergenti: la scelta è fra legittimazione diretta e forte – anche se temperata attraverso l'istituzionalizzazione del ruolo dell'opposizione⁷⁷ – e il ritorno della logica assembleare e partitica della democrazia «mediata»⁷⁸.

Diversi i profili che qualcuno ha già avuto modo di evidenziare sulla legge elettorale *de jure condendo*⁷⁹, ma tre sono gli elementi incoerenti rispetto al rafforzamento della rappresentanza e di dubbia costituzionalità nel confronto con i principi elaborati dalla Consulta in tema di «legislazione sulle votazioni»⁸⁰: la soglia di sbarramento, la distribuzione dei seggi e le liste bloccate.

Il disegno di legge AC 2329 in corso di discussione persevera su una impostazione che pone correttivi (lo sbarramento e il diritto di tribuna) come contrappesi non troppo coerenti con lo spirito razionalizzatore del modello. Appare dis-rappresentativo⁸¹ laddove

⁷³ La l. n. 52/2015, prevedendo una competizione risolutiva tra due sole liste, prefigurava, tuttavia, stringenti condizioni che comprimevano eccessivamente il carattere rappresentativo dell'Assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto perché, sostiene la Corte costituzionale con sentenza n. 56/2017, «una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente», trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta. Prosegue la Corte: «è vero che, all'esito del ballottaggio, il premio non è determinato artificialmente, conseguendo pur sempre ad un voto degli elettori, ma se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell'offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio».

⁷⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 1/2014.

⁷⁵ considerate «tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità» (Corte costituzionale, sentenza n. 193/2015).

⁷⁶ Cfr., *ex multis*, G. Azzariti, 2020 e G. Tarli Barbieri, 2020.

⁷⁷ Su cui, cfr. *ex multis* A. Saitta, 2000 e V. Casamassima, 2013.

⁷⁸ M. Douverger, *Les partis politiques*, Paris, 1951.

⁷⁹ Per tutti, cfr. G. Tarli Barbieri, 2020, ma anche E. De Marco, 2020.

⁸⁰ F. Lancaster, 1995, 26.

⁸¹ Il raggiungimento dei quozienti in Molise e Basilicata a fronte di uno solo in Lombardia, senza il riconoscimento del diritto di tribuna, comporta conseguenze significative tanto sul piano della

ammette le pluricandidature, subordina la rappresentanza territoriale alla scelta del partito di far scattare l'uno o l'altro seggio in funzione del candidato non eletto da recuperare⁸², rendendo altresì meno trasparente e meno prevedibile il collegio nel quale «quel» seggio possa scattare rispetto al candidato prescelto.

Il teorico «recupero» della rappresentanza con un meccanismo strutturato sui quozienti regionali⁸³ e la conseguente previsione di un diritto di tribuna non mitigano gli effetti distorsivi di un modello che colloca in una posizione deteriore alcuni parlamentari eletti per funzioni diverse (attività di mero controllo?) ma che, al contrario, dovrebbero avere lo stesso grado, la stessa capacità rappresentativa e la stessa potenzialità di incidere nell'ambito dei lavori parlamentari⁸⁴.

Infine, la necessità dell'effettivo superamento delle liste bloccate, da più parti manifestata⁸⁵, poggia soprattutto sulla convinzione dei tanti che invocano il ritorno delle preferenze⁸⁶, sottovalutando la possibile attenuazione di effetti distorsivi di ulteriori ma

rappresentanza quanto su quello della ragionevolezza rispetto agli obiettivi predeterminati in termini di proiettività del pluralismo politico. La legge elettorale rischia di provocare effetti sovrarappresentativi perché si riconoscerebbero a tale Regione 3 Senatori, uno in più rispetto al rapporto elettori/collegi applicato sul piano nazionale.

⁸² Salta il meccanismo della responsabilità dell'eletto rispetto agli elettori che lo hanno votato, i quali sarebbero lesi da siffatto meccanismo per cui, se una lista ha esaurito in una circoscrizione il numero dei candidati potenzialmente eleggibili, i seggi spettanti a quella lista vengono trasferiti in un'altra circoscrizione ai candidati *eccedentari*, non conosciuti o non conoscibili dall'elettore stesso che vede *trasferito* il suo voto in una porzione di territorio diversa da quella espressa.

⁸³ Così nella relazione alla proposta di legge: «Al fine di garantire un diritto di tribuna alle formazioni politiche che non raggiungono le soglie di sbarramento, si prevede che alla Camera siano eletti i candidati delle formazioni che ottengono almeno tre quozienti in almeno due Regioni e al Senato i candidati che ottengono almeno un quoziente nella circoscrizione regionale. Il sistema elettorale proposto sarà in grado di produrre un Parlamento, da un lato, realmente rappresentativo – il che è il presupposto per una democrazia pluralista – e, dall'altro, in grado di prendere delle decisioni che abbiano il consenso dei cittadini».

⁸⁴ Il principio di eguaglianza tra i parlamentari si ricava dalle funzioni degli stessi e dall'insieme dei diritti e delle prerogative che gli spettano nell'ambito della funzione legislativa parlamentare, come evidenziato anche dalla stessa Corte costituzionale nell'ordinanza n. 17/2019 dove, pur non ammettendo il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, ha indicato una serie di «diritti e prerogative» che spettano ad ogni singolo parlamentare in considerazione della sua funzione di rappresentanza. Meno recentemente, cfr. le riflessioni di A. Saitta, 2001, 305 ss.

⁸⁵ Sin dal principio da S. Prisco, 2006a, ma anche per superare «il carattere autocratico della scelta dei rappresentanti» (M. Duverger, *I sistemi politici*, Roma-Bari, 1978, 77) in assenza di partiti organizzati realmente sulla base del metodo democratico.

⁸⁶ Contrario G. Pasquino, 2014a, 235, per il quale «lungi dal costituire un'arma nelle mani degli elettori di appartenenza, [il voto di preferenza] o è relativamente inutile, nel caso degli elettori di appartenenza, o è utile, ma di non decisiva importanza per i partiti che godano di un sostanziale, maggioritario elettorato di opinione, o è semplicemente dannoso e addirittura controproducente, quando viene utilizzato come strumento di cambio». Impostazione teorica già esplicitata in G. Pasquino, 1995, 137, quando evidenzia che «il voto di preferenza produsse una serie di inconvenienti vieppiù gravi. Sul versante del rapporto fra candidati ed elettori, il voto di preferenza incoraggiava il cosiddetto voto di scambio. Sul versante del rapporto fra i candidati, il voto di preferenza incoraggiava sia la competizione fra di loro all'interno della stessa lista di partito che le intese fra alcuni di loro nella modalità definita *cordata*». Come ricorda F. Ferrari, 2014, «come richiamato anche dalla sentenza della Corte EDU *Saccomanno c. Italia* (ric. 11583/08 del 13/03/2013), è facile rilevare che a livello comparato la scelta delle preferenze non sembra incontrare ampio favore, almeno considerando – secondo l'insegnamento che si ritiene qui di sposare (Biscaretti di

mai utilizzati modi di scelta del candidato «sconosciuti» ai sistemi elettorali occidentali⁸⁷. L'opzione del voto bloccato sembra molto lontana, in considerazione della consapevole debolezza dei partiti politici, della forza interna delle rispettive *leadership* che tendono a controllare in modo capillare l'elezione a valle (attraverso il sistema delle pluricandidature) e a monte (imponendo i candidati più fedeli al partito)⁸⁸. Tra l'altro, proprio la riproposizione e la spendibilità delle liste bloccate sembrerebbe essere una scelta irragionevole per due motivi.

In primo luogo, la sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014, ancorché in chiaroscuro, ha posto paletti significativi – invero non assoluti⁸⁹ – a quelle liste bloccate in cui «la fissazione dell'ordine nell'elenco delle candidature nonché, nel quadro [allora] vigente, la fissazione dell'ordine nell'elenco dei candidati, equivale[va], come detto, ad indicare i candidati eletti certamente, probabilmente, improbabilmente e quelli sicuramente non eletti»⁹⁰. Ambiguità peraltro rilevate da altra autorevole dottrina che recentemente ha evidenziato seri dubbi tanto da aprire «non pochi interrogativi, laddove l'accoglimento della questione è motivato con riferimento sia all'«indicazione personale» degli elettori, sia al principio di conoscibilità dei candidati stessi»⁹¹.

Ruffia 1994, XV) – le democrazie sufficientemente “stabilizzate”». Per una ricostruzione generale, cfr. A. Floridia, 2008. Sui limiti di questa legge elettorale, cfr. S. Cassese, 2018. Studi non molto recenti hanno però messo in luce, come la preferenza sia molto utilizzata nei contesti regionali e locali (D. Fabrizio e P. Feltrin, 2007).

⁸⁷ Salvo, non a caso, proprio il sistema australiano, proposto in Inghilterra nel 2010 per sostituire il *first past the post*, poi bocciato dal referendum. Inoltre, in America alcuni consigli comunali vengono votati con il voto alternativo, caratteristica base del sistema australiano.

⁸⁸ In questo senso, R. D'Alimonte, 2006. Profilo rilevato, rispetto alla legge elettorale n. 270/2005, anche da S. Prisco, 2006a, 355-374.

⁸⁹ D'altronde, la stessa Corte costituzionale, con sentenza non troppo recente in verità, n. 203/75, evidenziava che «le modalità e le procedure di formazione della volontà dei partiti (nella definizione delle liste e nella indicazione dell'ordine di presentazione delle candidature) non ledono affatto la libertà di voto del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza». Nello stesso senso anche la sentenza n. 4/2010 con cui la Corte costituzionale ha *salvato* la legge reg. Campania n. 4/2009, nella quale ha precisato che «l'elettore, quanto all'espressione delle preferenze e, più in generale, alle modalità di votazione, incontra i limiti stabiliti dalle legge vigenti, che non possono mai comprimere o condizionare nel merito le sue scelte, ma possono fissare criteri con i quali queste devono essere effettuate», considerando legittima la seconda scelta *vincolata* di preferenza e che, per quanto concerne il caso delle liste bloccate *non assolute* consentirebbero anche una modalità di scelta *bloccata ma ordinale* come accade in Australia, in quanto – continua la Corte – si tratterebbe di «una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali» a patto che, come invece sottolineato nella sentenza n. 1/2014, la disciplina non privi l'elettore di «ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è [in quel caso] totalmente rimessa ai partiti». Nello stesso senso, anche F. Ferrari, 2014.

⁹⁰ A. Patroni Griffi, 2006, 348.

⁹¹ G. Tarli Barbieri, 2016, 376. Secondo l'Autore, altresì, «è evidente che i due parametri appaiono legittimare esiti diversi: un sistema di liste bloccate “corte” (salvo capire cosa si intenda con questa espressione) è compatibile con il principio di “conoscibilità”, ma non soddisfa il requisito della “indicazione personale” che, quantomeno con riferimento alla totalità dei parlamentari, “ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione» e incide sulla «libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento [...] incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'art. 48 Cost.”».

In secondo luogo, la reintroduzione del listino bloccato determinerebbe ancor di più un problema di legittimazione perché è evidente che un Parlamento che tentasse di modificare il proprio statuto elettorale, magari tornando ad uno schema che è stato letale per la rappresentanza, la rappresentatività e per il suo legame *divelto* con la società civile – chiamata ad un mero «contributo ratificatorio»⁹² – sarebbe probabilmente destinato a soccombere definitivamente.

Ciò non esclude, invero, il ricorso alle liste bloccate, purché la discrezionalità legislativa in merito alla tipologia del voto in entrata non incida, coartandola, la libertà di scelta dell'elettore. I modelli elettorali italiani non hanno esaurito le opzioni che si fondano sul voto bloccato che, allo stesso tempo, non limitano ma incoraggiano il sistema partitico a conformarsi alla volontà dell'elettore.

3. Il voto alternativo

Rispetto alle diverse questioni legate alla legislazione elettorale, ognuna porta con sé conseguenze ed effetti sui rapporti di forza tra i partiti, sulla formazione delle maggioranze in Parlamento, sul rapporto tra legislativo ed esecutivo, a partire dalla scelta espressa dell'elettore. L'affermazione di una democrazia consensuale o maggioritaria⁹³ dipende, in gran parte, dal modello elettorale adottato.

La prima scelta, quindi, si muove tra la conservazione di una tendenziale coerenza tra il voto in uscita, evitando effetti dis-rappresentativi, e il rafforzamento della maggioranza (oscillando il pendolo, in questo caso, verso la governabilità). Lo spostamento del baricentro corrisponde a due dimensioni diverse della qualità della democrazia: il modello consensuale ha come obiettivo l'*accountability*, mentre quello maggioritario la *responsiveness*⁹⁴.

La seconda scelta, funzionalmente collegata con la precedente, si fonda sulla dicotomia tra modelli proporzionali, maggioritari e misti. Questi ultimi possono tendere ad un maggiore grado di proporzionalità (*Mixed Member Proportional*) o di selettività (*Mixed Member Majority*) e si caratterizzano, in generale, per il voto disgiunto⁹⁵ e i mandati aggiuntivi.

Il c.d. *Alternative Transferable Vote (ATV)*, variante del *Single Transferable Vote (STV)*, conosciuto soprattutto per l'elezione della *House of Representatives* australiana, è

⁹² A. D'Aloia, 2006, p. 81.

⁹³ A. Lijphart, 1984.

⁹⁴ L'analisi empirica della qualità della democrazia si deve a L. Diamond, L. Morlino, 2004, 20-31, L. Morlino, 2012, L. Morlino, F. Raniolo, 2017. Per quanto riguarda gli argomenti trattati in questo articolo, l'*accountability* può essere definita come il *rendere conto*. Si possono individuare tre tipi di *accountability*: interistituzionale, sociale ed elettorale, quest'ultima si riferisce al momento in cui gli eletti sono chiamati a rendere conto agli elettori. La *responsiveness* è la capacità del governo di rispondere alle richieste che provengono dal corpo elettorale in termini di *policies*.

⁹⁵ T. Zittel, 2018, 781-801, spec. 782.

utilizzato in uno di quei modelli «ibridi» più affini ai maggioritari: le operazioni elettorali si esauriscono in un singolo turno dove il candidato dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti all'interno del collegio. In caso di mancato raggiungimento del quorum elettivo, vengono progressivamente eliminati gli ultimi candidati con contestuale redistribuzione delle seconde preferenze ottenute, fino al raggiungimento della maggioranza assoluta⁹⁶. La scelta dell'elettore è espressa in ordine decrescente rispetto alla percezione del gradimento di ogni candidato del collegio; a seconda della scelta del legislatore, il voto potrebbe essere considerato nullo qualora non sia espresso l'ordine di preferenza per tutti i candidati e i simboli indicati sulla scheda⁹⁷.

Secondo autorevole dottrina⁹⁸, il voto alternativo valorizza sia la disciplina degli elettori, sia la capacità di coalizione dei partiti, «induce i candidati a spingersi oltre la cerchia dei sostenitori abituali, così da conquistare le seconde preferenze di elettori appartenenti ad altre categorie sociali»⁹⁹; produce un effetto riduttivo sul numero dei partiti¹⁰⁰ in quanto l'elettore, dovendo esprimere tutte le preferenze in un solo momento, non potrebbe subire il condizionamento psicologico del risultato del primo turno¹⁰¹, come invece accade nel sistema maggioritario a doppio turno, o anche a turno unico, lì dove è presumibile l'individuazione dei due *competitors* più accreditati alla vittoria del seggio. Solitamente, l'effetto razionalizzatore del modello australiano è più efficace quando l'espressione del voto è obbligatoriamente estesa a tutti i candidati presenti sulla scheda perché induce l'elettore a indicare la volontà che si realizzi – come in una democrazia consociativa – una coalizione di maggioranza trasversale.

Consentendo ed incoraggiando «l'attraversamento delle linee partitiche»¹⁰², l'elettore è così obbligato a elencare in ordine, dal più al meno gradito, tutti i candidati presenti nel collegio elettorale, indipendentemente dalle affinità, dalle strategie o dalle appartenenze di partito e/o di coalizione¹⁰³.

Un modello così strutturato potrebbe agevolare la rilegittimazione del sistema politico attraverso la diretta responsabilizzazione dell'elettore, chiamato a votare non solo per il partito che preferisce, ma anche implicitamente per un'ipotetica coalizione di Governo che vorrebbe si formasse in Parlamento.

Ne uscirebbe rafforzata, in tal modo, anche la rappresentanza politica, con l'elettore che tornerebbe realmente protagonista, *dominus* delle proprie scelte, consentendo quella inversione di tendenza tanto auspicata ma oggi ostacolata dall'antipolitica e dalla torsione di storiche prassi nella formazione del Governo. La condivisione delle decisioni

⁹⁶ M. Sawyer, 2004, 475-486.

⁹⁷ La scelta è tra *optional preferential vote* e *full preferential vote*. L'eliminazione può avvenire attraverso il sistema *instant runoff* o *coombs rule* (cfr. B. Grofman, S.L. Feld, 2004, 641-659).

⁹⁸ G. Pasquino, 2009, 125.

⁹⁹ R. Hague, M. Harrop, G. Riccamboni, M. Almagisti, 2011, 161.

¹⁰⁰ G. Sartori, 2011, 37.

¹⁰¹ R. Rose, 1982, 16.

¹⁰² G. Sartori, 1995, 18.

¹⁰³ A. Sterpa, 2010, spec. 12.

assunte a partire dalla scelta espressa dagli elettori conferirebbe maggiore legittimazione anche all'indirizzo politico dei partiti e della coalizione. Un meccanismo di *scelta indotta* che responsabilizza i rappresentanti, così da porsi come punto di forza per raggiungere la tanto auspicata governabilità, incoraggiando processi aggregativi¹⁰⁴ e arginando la mobilità delle coalizioni.

L'induzione dal basso dello schieramento parlamentare è forse oggi l'ultimo tentativo per sganciare gli eletti da logiche partitiche interne, consentendo all'elettore di esprimere la sua preferenza a partire da tre parametri: l'affinità ideologica con un partito, la conoscenza e la qualità del candidato¹⁰⁵. I partiti vengono costretti a scegliere candidati più «attraenti»¹⁰⁶ nel territorio e che abbiano una visione nazionale della politica, divenendo i «reali» rappresentanti dei nuovi conflitti presenti nella società ed emersi proprio a partire dai territori.

Il sistema può apparire come una soluzione maggioritaria «estrema», sbilanciato in favore dei grandi partiti, se non fosse per il fatto che la potenziale dis-rappresentazione viene temperata da una seconda scelta non dettata dal voto strategico, ma frutto di un'affinità elettore-eletto più densa rispetto al doppio turno classico, dove non si sceglie il secondo candidato più vicino ma si elimina quello più distante, senza concedere un'alternativa maggiormente coerente con l'impostazione ideologica dell'elettore. Il modello australiano, consentendo all'elettore di esprimere anche più preferenze, recepisce implicitamente i benefici del secondo turno, incrementando significativamente la soglia di legittimazione dell'eletto già nell'unico turno previsto, evitando costi economici e politici, come il rischio dell'astensionismo.

In un sistema partitico come quello italiano, altamente polarizzato¹⁰⁷, difficilmente il risultato potrebbe essere determinato dalle preferenze di coloro i quali supportano i partiti collocati alle estremità degli schieramenti. Appare inverosimile che un elettore della Lega Nord possa indicare, come seconda scelta, un partito di sinistra come Articolo 1; semmai esprimerà la seconda preferenza per Fratelli d'Italia, la terza per Forza Italia e così via. Non si tratta, quindi, di una manipolazione radicale a favore di una candidatura meno impopolare, o di un partito meno invisibile, bensì di rafforzare un legame coalizionale naturale piuttosto che riservare alle dinamiche extra elettorali la formazione di schieramenti artefatti ed incoerenti rispetto al voto in entrata.

Per questo appare opportuno in questa fase, senza precludere un dibattito sul piano della modifica della legislazione elettorale ordinaria, occorrerebbe superare modelli proporzionali a favore di un sistema a collegi uninominali maggioritari, in cui il voto può

¹⁰⁴ Come rilevato da G. Maccarone, 2016, 2, «in Australia si è tornati al voto perché nell'aprile del 2016 sono state sciolte anticipatamente le Camere. Questo è un evento piuttosto raro nel Paese e non accadeva da trent'anni. L'ultimo "doppio scioglimento" risale al 1987 e questa pratica è avvenuta solo sei volte dal 1901, anno dell'indipendenza dal Regno Unito».

¹⁰⁵ Parla di «centralità del voto alla persona sia sul versante della costruzione dell'offerta politica sia su quello dell'espressione del voto» o «sistemi a prevalenza dei candidati», A. Sterpa, 2010, 13-14.

¹⁰⁶ Nel significato utilizzato da G. Pasquino, 2006, 37, cioè di «candidati validi».

¹⁰⁷ Secondo la classificazione proposta da G. Sartori, 1976.

incentivare una valutazione più attenta ai requisiti personali e dove, d'altronde, il numero dei collegi consequenziali alla riduzione del numero dei parlamentari impedisce una frammentazione localistica e una dispersione del voto.

L'adozione del voto alternativo nei collegi uninominali maggioritari in luogo della maggioranza semplice, conferendo rilievo alle *seconde scelte* degli elettori, sembra, ancor più della formula *plurality*, poter rimescolare la suddivisione nelle componenti tradizionali, meglio se attraverso il meccanismo del *full preferential vote*.

4. Il voto alternativo alla prova della giurisprudenza della Corte costituzionale

I modelli elettorali sperimentati in Italia hanno tentato, invero senza successo, di coniugare la rappresentanza con la governabilità, molte volte sbilanciando la scelta in favore della ricerca di una stabilità «a priori» e «a prescindere» dalla volontà espressa dall'elettore. Volontà che si radica non solo e non tanto nella possibilità di prevedere un esito congruente tra voto in entrata e voto in uscita, ma nella genuina natura della preferenza che tale non può dirsi se subisce una manipolazione dovuta a quei correttivi che hanno spesso tradito il voto in entrata.

La Corte costituzionale ha più volte evidenziato come l'eguaglianza del voto che la persona è chiamata ad esprimere nell'elezione di organi politici rifletta l'eguale dignità di tutti i cittadini e rappresenti una particolare applicazione del principio sancito dall'art. 3 Cost.: concorre a connotare come compiutamente corrispondente alla sovranità popolare l'investitura di chi è direttamente chiamato a rivestire cariche pubbliche rappresentative¹⁰⁸. Ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un Governo stabile, non può che essere primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentanza.

Le stesse caratteristiche del diritto di voto sono funzionali ad assicurare la parità di condizione dei cittadini e il corretto funzionamento degli organi costituzionali¹⁰⁹ (direttamente o indirettamente) nel momento in cui essi, attraverso la scelta, conferiscono concreto contenuto alla sovranità popolare¹¹⁰ e al risultato aspirato dalla singola manifestazione di volontà.

È, in pratica, l'alternativa o le alternative che vengono «concesse» all'elettore a collocare il sistema elettorale dentro o fuori i principi costituzionali enunciati dalla Corte, comunque obbligatoriamente distante dalla «sofferenza democratica»¹¹¹ imposta da liste «totalmente» bloccate, dal rigetto di gran parte dei modelli basati sul doppio turno e dalla riluttanza verso meccanismi correttivi.

¹⁰⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 96/1968.

¹⁰⁹ A. Pace, 2003. Ugualmente anche M. Rubechi, 2016, *passim*, ma in particolare 80 ss.

¹¹⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 39/1973.

¹¹¹ A. Barbera, 2006, 8.

Se assumiamo «le sentenze [della Corte costituzionale] come punto di partenza»¹¹² per il test a cui sottoporre il modello australiano, sembrerebbero aggirati in principio almeno tre pericoli: «le doppiezze del doppio turno»¹¹³, il premio di maggioranza, il «voto strategico»¹¹⁴.

Il rigetto degli elementi strutturali di correzione, poi, impedisce al modello australiano, almeno sul piano normativo, di prestare il fianco ai motivi di censura che hanno indotto la Corte a motivare l'illegittimità di alcuni sistemi elettorali per le preoccupanti distorsioni sulla rappresentanza politica, in particolare per la «mutazione genetica» di una minoranza in maggioranza non per l'effetto della scelta popolare ma per un meccanismo estraneo ed eteronomo.

Parimenti, le liste bloccate, prima censurate¹¹⁵ poi no¹¹⁶, vengono ritenute coerenti con la libertà di espressione del voto a patto che la determinazione dei candidati non sia appannaggio «totalmente» dei partiti politici e sia consentita la scelta all'elettore tra uno o l'altro, purché l'espressione del voto sia libera, garantita nella manifestazione soggettiva di volontà¹¹⁷ che si esplica nella possibilità di «votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta attraverso il voto di preferenza»¹¹⁸. Ciò non per forza si concretizza con l'indicazione del nome del candidato, ma anche a mezzo di ulteriori modalità come accade, in esempio, nel caso del voto alternativo. La Corte, come detto, lascia ampia discrezionalità al legislatore sulla tipologia e la modalità del voto, non escludendo una scelta ordinale di candidati. Le modalità e le procedure di formazione della volontà dei partiti non ledono la libertà di voto del cittadino se viene riservata e garantita la propria manifestazione di volontà che si esplica nella scelta tanto del simbolo che del candidato attraverso il voto di preferenza o il voto bloccato, sì, ma ordinale. Non si può parlare, pertanto, di costrizione o di influenza psicologica, né tantomeno di

¹¹² B. Caravita di Toritto, 2014, 2.

¹¹³ A. Barbera, 1999. Lo stesso Autore, rileva che «successivamente vi sarà chi, Maranini in testa (G. Maranini, *Storia del potere in Italia (1848-1967)*, Firenze, 1967, 145 ss. e 181 ss.) attribuirà al doppio turno il mancato emergere di un sistema parlamentare di tipo britannico. Sostiene Maranini: "il collegio uninominale a due turni di elezioni non è atto a determinare chiari ed elementari schieramenti politici [...] è il sistema ideale per i baratti politici, accordi si impongono per battere in partenza oppure per consolidare il candidato più favorito nel collegio; e spesso questi accordi si realizzano fra il primo e il secondo turno per escludere chi nel primo turno aveva raggiunto la maggioranza relativa. Un tale sistema [...] elude [...] l'autentica volontà dell'elettore, condizionato dai baratti fra i candidati (e fra i gruppi e i candidati che li sostengono), incoraggia la moltiplicazione e la confusione degli schieramenti". (Tuttavia – aggiungeva Maranini – "non è così elusivo della autentica volontà elettorale quanto i raffinati congegni a scrutinio di lista e a rappresentanza proporzionale, né atto come quelli a trasferire il potere effettivo fuori del Parlamento")», 14.

¹¹⁴ L.F. Rossi, 1995.

¹¹⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 1/2014.

¹¹⁶ Corte costituzionale, sentenza n. 35/2017.

¹¹⁷ Il voto dell'elettore è già in principio condizionato se è vero che «quanto più piccola è la circoscrizione, tanto maggiore è l'influenza dell'elettore di opinione, di colui cioè che valuta partiti e candidati in campo, ritiene di poter scegliere con cognizione di causa ed è disposto a spostarsi da un partito a un altro, da un candidato a un altro a seconda dei programmi, delle personalità, delle consultazioni elettorali». Così, G. Pasquino, 2014a, 234.

¹¹⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 203/1975.

condizionamento dell'elettore se il legislatore rimane nell'alveo di quei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale¹¹⁹.

Il sistema elettorale australiano tende a creare un rapporto conoscitivo tra partito – candidato – elettore, senza incidere sulla piena libertà di quest'ultimo. L'indicazione preferenziale di un candidato assume, per chi intende votare per quel partito, un carattere meramente indicativo e non già di imposizione. La scelta effettiva dei candidati, pur rimanendo fatto interno delle organizzazioni promotrici, estranea, pertanto, al contenuto e allo svolgimento sostanziale delle elezioni, non per questo impedisce all'elettore di esprimere la propria preferenza, magari non attraverso l'apposizione di nome e cognome, ma l'indicazione gerarchica di più candidati, ancorché prestampati sulla scheda elettorale.

D'altronde, la stessa Corte costituzionale, con sentenza non troppo recente, in verità, ebbe ad evidenziare che «le modalità e le procedure di formazione della volontà dei partiti (nella definizione delle liste e nella indicazione dell'ordine di presentazione delle candidature) non ledono affatto la libertà di voto del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza»¹²⁰. La predeterminazione dei candidati rimane invero nella discrezionalità dei partiti, con l'unico limite di «agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara anche in riferimento ai candidati»¹²¹.

Il voto ordinale diventa così il mezzo attraverso il quale l'elettore non subisce una imposizione esterna cogente¹²², mantenendo il controllo della propria preferenza in una scelta plurima, a partire dal partito e dal candidato che considera maggiormente affine ai propri convincimenti.

Le condizioni di parità ed eguaglianza del voto che escludono, di fatto, il voto multiplo e il voto plurimo¹²³ appaiono obiettivi perseguibili, unitamente a rappresentanza e governabilità, attraverso il meccanismo del voto alternativo, in cui l'accesso in Parlamento dell'uno o dell'altro candidato garantisce in ogni caso la concretizzazione di una scelta consapevole e chiara dettata dall'elettore¹²⁴.

¹¹⁹ Imprescindibili, ai fini della valutazione della *coerenza* tra legislazione elettorale e giurisprudenza, come fa notare V. Baldini, 2018, 3.

¹²⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 203/1975.

¹²¹ Corte costituzionale, ordinanza n. 79/2006.

¹²² Valutare l'opportunità di prevedere che, per responsabilizzare i partiti nella scelta dei candidati e nella decisione di partecipare al voto, chiunque si candidi debba raccogliere un numero minimo di sottoscrizioni, senza possibilità di esenzioni legate alla presenza in Parlamento. Il tema è stato affrontato in G. Maestri, 2015.

¹²³ Corte costituzionale, sentenza n. 43/1961.

¹²⁴ Tra l'altro, nell'ambito del sindacato di costituzionalità della l. reg. Campania 27 marzo 2009, n. 4, sulla seconda preferenza, la Corte costituzionale ha chiarito che «si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili [...] delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento

Le coalizioni «indotte» *dal basso* diventano il prodotto di un doppio turno mascherato, inglobato nella scelta singola ma ordinale dei candidati. Il modello, strutturato «più sugli effetti rappresentativi delle formule che sulle condizioni elettorali»¹²⁵, corregge sé stesso, si autolimita, irrobustisce il grado di attrazione della maggioranza e sollecita l'opposizione a «migliorare il proprio programma politico, agendo sui punti deboli del Governo in carica e operando una forma di minuzioso monitoraggio dell'attività svolta da chi non detiene il potere»¹²⁶.

Governabilità, rappresentatività e responsabilità diventano le parole chiave di un quadro politico plasmato a partire dalle indicazioni degli elettori attraverso la modalità di scelta ordinale, senza premio di maggioranza, senza che la competizione elettorale possa ridursi ad una selezione, come stigmatizzato dalla Corte costituzionale, tra le «due sole liste risultate più forti»¹²⁷.

Il perseguimento di forme utili ad evitare la frammentazione viene raggiunto adottando un approccio inverso rispetto alle caratteristiche delle precedenti leggi elettorali: non una manipolazione «inedita»¹²⁸ e «contro natura»¹²⁹, volta a costruire artificialmente una maggioranza inesistente prima e anche dopo la tornata elettorale¹³⁰, bensì una semplificazione dal basso che si pone l'obiettivo di ridurre senza impedire il particolarismo partitico¹³¹ e la presenza nelle istituzioni rappresentative di forze minori.

5. Conclusioni

La presunta «ipoteca» sul sistema proporzionale non può, per mere ragioni politiche e/o di principio, rappresentare un impedimento alla realizzazione di un modello diverso se l'obiettivo rimane quello di coniugare rappresentanza e governabilità.

La giustificazione di un sistema proporzionale dietro l'espressione «tutela delle minoranze» è diventato un argomento debole se si considerano i nuovi *cleavage* di un Paese, come l'Italia, maggiormente sbilanciato attorno a fratture generazionali e

utilizzabile a loro discrezione». Pur avendo per oggetto il sindacato sulla doppia preferenza di genere, il principio astratto sembra mutuabile a tutti quei casi in cui all'elettore viene concessa un'alternativa libera e consapevole per esprimere la propria volontà.

¹²⁵ A. Sterpa, 2010, 13.

¹²⁶ C. Bassu, *Australia*, Bologna, 2012, 112.

¹²⁷ Una logica rifiutata dalla stessa Corte costituzionale dalla sentenza n. 35/2017.

¹²⁸ T.E. Frosini, 2006.

¹²⁹ G. Zagrebelsky, 2005.

¹³⁰ Cfr. anche M. Ainis, 2005, G. Amato, 2005.

¹³¹ Anzi, come ricorda C. Bassu, 2012, 116, il modello elettorale australiano «catalizza» i consensi attorno il principale partito di maggioranza e «alcuni partiti che presentano programmi incentrati su cause specifiche cominciano ad affermarsi come realtà non sporadiche ma consolidate, entrando a far parte in pianta stabile del panorama politico e costringendo le formazioni più grandi a tenerli in considerazione nella determinazione di alleanze strategiche a fini elettorali e di tenuta governativa».

territoriali piuttosto che politiche¹³². Le ultime elezioni del 2018 hanno evidenziato uno scollamento Nord/Sud più o meno chiaramente espresso in risultati elettorali disomogenei che, in realtà, fonda la propria radice in una «cultura civica»¹³³ profondamente diversa tra le due aree territoriali.

Il modo in cui deve essere espressa la maggioranza si può realizzare attraverso un modello maggioritario in grado di fotografare – proprio alla stregua di un proporzionale – i diversi *cleavage*, a partire dall'espressione di tante singole maggioranze dei diversi collegi. Non la maggioranza del Paese, ma quella dei singoli collegi o delle singole circoscrizioni in grado di fondersi all'interno del Parlamento secondo le indicazioni emerse dall'elettorato. Il combinato disposto tra il voto ordinale e il modello maggioritario uninominale renderebbe tendenzialmente prevedibile la coalizione di maggioranza in funzione della «classifica» di ogni singolo elettore che concorre a delineare il dato circoscrizionale e, di riflesso, nazionale.

L'idea di un modello elettorale mai sperimentato nel contesto italiano nasce dalla percezione di torsioni di alcune variabili del voto come la strutturazione del conflitto politico, la legislazione elettorale e la giurisprudenza costituzionale. L'emersione di nuove linee di frattura non ha indotto i partiti ad abbandonare *cleavage* tradizionali, ma a muoversi su contrapposizioni storiche ormai anacronistiche. Ciò ha consentito a movimenti neopopulisti inclusivi ed esclusivi di incrementare i consensi. Nel corso degli anni sono cambiate sia le linee di frattura che caratterizzano la strutturazione del sistema partitico, sia l'impatto sugli elettori di un inedito «ipercinetismo elettorale»¹³⁴.

Lungi dal voler sostenere un sistema elettorale *conservativo*, ma consci della necessità di un modello politico maturo che sappia trarre linfa dal capitale sociale prodotto da un conflitto così diversamente strutturato, il modello australiano sembrerebbe, a sommosso avviso di chi scrive, forse maggiormente adatto a realizzare il bilanciamento tra rappresentanza e governabilità.

Siamo, oggi, molto distanti da un effettivo legame tra l'esigenza della governabilità sottesa alla previsione di correttivi alle formule elettorali e

«le condizioni irrinunciabili di accesso [alle cariche rappresentative]: che esista una maggioranza raccolta intorno ad un programma di governo offerto chiaramente all'elettorato, che l'elettorato conosca in anticipo quali maggioranze alternative sono in competizione, che l'elettorato decida specificamente e in piena consapevolezza dell'elezione di una maggioranza e, dal lato del funzionamento della maggioranza così formatasi, che siano chiarite le modalità con le quali verranno prescelti, in primo luogo, il Presidente del Consiglio

¹³² Parla di «annebbiamento dei tradizionali *cleavages*», anche A. Barbera (voce), 2015, 75 e 209. Parimenti, I. Diamanti, 1997. Sulle fratture di diversa natura, cfr. N. Bazzoli, 2020, L.M. Fasano, N. Pasini, 1-31, S. Vassallo, M. Valbruzzi, 2018, 87-116.

¹³³ Per una recente ricostruzione, cfr. P. Bordandini, R. Cartocci, 2018, 89-108.

¹³⁴ A fronte del fatto che i sistemi elettorali siano cambiati in maniera significativa almeno nove volte nella storia repubblicana, tenendo in considerazione solo le elezioni per il rinnovo del Parlamento. Tiene conto, tra gli altri, di tale circostanza F. Lanchester, 2020, dove risulta particolarmente suggestivo il Capitolo VI, «L'ipercinetismo e la giurisdizione: la vicenda della legislazione elettorale», 97-139.

e, in secondo luogo, i Ministri e che siano precisate le modalità di dissoluzione della maggioranza, non essendo ammissibili salti della quaglia di parlamentari e rovesciamenti di alleanze non sanciti dall'elettorato»¹³⁵.

Non è chiaro se il tema della riforma elettorale oggi permanga come priorità per le forze politiche, ma da più parti e per molti aspetti si avverte una certa sofferenza verso un sistema soggetto a crescenti spinte partitiche e frazionistiche, a fronte della volontà dell'elettore di voler incidere direttamente sulle scelte istituzionali più delicate.

È interesse della politica medesima, e per essa dei partiti, irrobustire la rappresentanza in una dimensione di limpida vocazione del parlamentare che dovrebbe caratterizzare l'*animus* di ogni eletto.

Uno dei nodi principali è una legislazione elettorale vigente che incentiva lo stabilirsi e il rafforzarsi di correnti rigidamente organizzate in lista, ma separate in una coalizione slegata da meccanismi di continuità tra voti in entrata e voti in uscita.

L'incoerenza tra partiti e gruppi non dipende in gran parte dalle norme costituzionali pure scarse sulla forma di governo, ma dalla scelta di un sistema elettorale proporzionale inidoneo a garantire la stabilità di una intera legislatura, finanche dell'integrità della maggioranza, e comunque meno rappresentativo del modello australiano, laddove quest'ultimo garantisce l'elezione della seconda o terza scelta espressa, in una logica inversa da quella del doppio turno: non eliminare il candidato più distante, ma eleggere quello meno distante. Un sistema elettorale che possa far evolvere e maturare un sistema politico, mettendo in luce quelle che sono le vere divisioni, favorendo il confronto fra programmi e idee.

I pregi di qualsiasi modello elettorale devono essere quelli di non coartare troppo l'elettore e non costringerlo in un «letto di Procuste» in un Paese che, nei fatti, è diviso in nuove fratture parzialmente diverse dalle tradizionali, territoriali e generazionali, sempre più percepibile.

Il trapianto (parziale o totale) del modello australiano sarebbe in grado di raggiungere un duplice obiettivo: ampliare la scelta dell'elettore e favorire coalizioni più compatte, programmatiche e indotte dall'elettorato, così costringendole a governare con maggiore responsabilità, in luogo di personalismi e «leaderismi».

La storia elettorale italiana ha comunque insegnato che non esiste un modello perfetto. Anche per tale motivo, in questa sede, è ben salda la consapevolezza di come una proposta del genere¹³⁶ possa apparire, alla vista dei più, «una battaglia di retroguardia»¹³⁷, di come i conti si facciano sempre con i comportamenti umani, emotivi e a volte anche irrazionali.

¹³⁵ G. Pasquino, 2014a, 232-233.

¹³⁶ Invero non nuova, tanto che nel corso della XVI Legislatura è stato presentato il d.d.l. AC 2312 per introdurre il sistema elettorale con voto alternativo per l'elezione del Parlamento italiano e, in precedenza (XI Legislatura), l'AC 2052.

¹³⁷ L'espressione è di C. De Fiores, 2006, 15, ma non è riferita al modello australiano.

Tuttavia, pur con le dovute cautele e, se necessari, con gli adeguamenti del modello australiano alla geografia politica italiana (in particolare con una ragionevole determinazione dei collegi), non è detto che due poli apparentemente opposti – rappresentanza e governabilità – non possano convergere, generando un sistema politico-partitico più stabile e dove anche il rappresentante non votato in prima battuta si senta responsabile davanti a quel corpo elettorale verso il quale, pur non essendo stato la prima scelta, rimane politicamente responsabile nei limiti della libertà dal vincolo di mandato.

Non va in ogni caso dimenticato che il modello qui proposto, invero come tutti gli altri, non dispiega integralmente l'efficacia senza un rafforzamento, quantomeno sul piano della democraticità interna, dei partiti politici¹³⁸. La latenza del popolo dalla partecipazione politica ha assunto proporzioni significative rispetto ai nobili auspici ben saldi nell'art. 49 Cost., ancora lontano da una reale attuazione. D'altra parte, non soltanto la dottrina, ma la stessa Corte costituzionale hanno più volte ribadito la necessaria complementarietà dei partiti politici nell'ambito dei meccanismi in cui si esprime la rappresentanza¹³⁹:

«le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee – quali la 'presentazione di alternative elettorali' e la 'selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche – non consentono di desumere l'esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell'ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.»¹⁴⁰.

Recuperare i partiti politici, il ruolo primario che la Costituzione assegna loro come una delle espressioni più «vive» della democrazia – invero assunto a corrente alternata¹⁴¹ – rimane un obiettivo non più procrastinabile, a prescindere dal modello elettorale che sarà adottato.

Ha ragione chi continua ad esprimere una forte preoccupazione per la scomparsa dei partiti tradizionali a favore dei «neopopulismi»¹⁴², brevi o lunghi che siano¹⁴³, perché

¹³⁸ L'importanza dei partiti nella dimensione statale è di rilievo, come sottolinea N. Bobbio, 2020: «Non si può capire il corso della vita politica, nella società odierna, se non si tiene conto della pluralità di manifestazioni e di forme, sotto cui si ripropone il potere quando non lo si consideri a livello dello Stato (inteso, questo, come un complesso di "organi", come "superiore organizzazione"). Basti pensare ai partiti politici e al ruolo di fondamentale importanza che essi coprono nell'ambito di una nazione; o anche, spesso, sul piano internazionale. Senza la loro azione, non avrebbe quasi significato la "vita politica"».

¹³⁹ Sembra emergere questa funzione di complementarietà dalla presenza in Costituzioni di strumenti alternativi di esercizio della sovranità popolare. Cfr., sul punto, A. Barbera, G. Guzzetta, 2007, B. Caravita di Toritto, 2003, F. Lancaster, 2004. *Contra*, A. Pizzorno, 1983. Ricorda G. Sartori, 1995, 9 che «i sistemi elettorali restano una parte essenziale dei sistemi politici».

¹⁴⁰ Corte costituzionale, ordinanza n. 79/2006.

¹⁴¹ P. Scoppola, 1997.

¹⁴² P. Graziano, 2018.

«senza partiti non c'è parlamentarismo»¹⁴⁴ e senza partiti non c'è rappresentanza politica¹⁴⁵. In quest'ottica la scelta del voto alternativo può porsi quale modello in grado di rilanciare sia la connessione tra rappresentanti e rappresentati, sia l'organizzazione di partiti politici capaci di congelare le nuove fratture che, altrimenti, rischierebbero di lacerare il Paese e rendere il Parlamento un'Istituzione ancor più inadeguata ai bisogni dei cittadini.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AINIS Michele, 2005, «Quel “premio” gigantesco tradisce la Costituzione». In *La Stampa*.

ALMAGISTI Marco, BACCETTI Carlo, GRAZIANO Paolo, 2018, *Introduzione alla Politologia Storica*. Carocci editore, Roma.

ALMAGISTI Marco, ZANELATO Matteo, 2021, «Culture politiche e territori nella costruzione della Repubblica: i casi del Veneto e della Toscana». In *2 giugno. Nascita, storia e memorie della Repubblica*, a cura di Tito Forcellese. Viella, Roma.

ALMAGISTI Marco, ZANELATO Matteo, 2021a, «Il ritorno del “Doge”: un'analisi storica delle elezioni regionali in Veneto del 2020». In *Regional Studies*.

AMATO Giuliano, 30 novembre 2005, «Una legge folle, un'ottima risposta politica». In *Europa*.

AZZARITI Gaetano, 2014, «La riforma elettorale». In *Rivista AIC*, 2.

AZZARITI Gaetano, 2020, «La modifica del sistema elettorale secondo la proposta di legge dell'attuale maggioranza». In *Liber amicorum per Pasquale Costanzo, Consulta on line*.

BALDINI Vincenzo, 2010, «La democrazia parlamentare e i miti della politica. L'evoluzione della forma di governo parlamentare italiana e il linguaggio della politica». In *Rivista AIC*.

BALDINI Vincenzo, 2018, «Il legislatore (elettorale) “impenitente”». In *Dirittifondamentali.it*, 1.

¹⁴³ Sul punto, cfr. Y. Meny, 2019,

¹⁴⁴ M. Ciliberto, 2011.

¹⁴⁵ Nel discorso di insediamento del 3 febbraio 2022, il Presidente Mattarella ha ricordato come «senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e indifeso».

BALDUZZI Renato, COSTANZO Pasquale, 2007, *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi*. Giappichelli, Torino.

BALDUZZI Renato, COSULICH Matteo, 2005, «In margine della nuova legge elettorale politica». In *Giur. cost.*

BARBERA Augusto, GUZZETTA Giovanni, 2007, *Il governo dei cittadini*. Rubbettino, Soveria Mannelli.

BARBERA Augusto, 1999, «Le ambiguità del Cancellierato e le doppiezze del doppio turno». In *Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari*, Quaderno n. 10. Giappichelli, Torino.

BARBERA Augusto, 2006, «La democrazia “dei” e “nei” partiti, tra rappresentanza e governabilità». In *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*.

BARBERA Augusto, 2016, (voce) «Costituzione della Repubblica italiana». In *Enc. Dir., Annali*, VIII. Giuffrè, Milano.

BARTOLINI Stefano, 2005, «‘La Formation des clivages’». In *Revue internationale de politique compare*, 12(1).

BASSU Carla, 2012, *Australia*. Il Mulino, Bologna.

BAZZOLI Nico, 2020, «L'Italia di mezzo fra fratture territoriali e tradizionali. Crisi, continuità e mutamento politico nell'ex zona rossa». In *Polis*.

BIGNAMI Marcello, 2014, «La Corte costituzionale interviene in via “semi-incidentale” sulla legge elettorale: un approccio prudente per un caso eccezionale». In *Prime riflessioni sulla “storica” sentenza 1 del 2014 in materia elettorale*, a cura di Marilisa D'Amico e Stefano Catalano. Milano.

BIN Roberto, 2008, «“Zone franche” e legittimazione della Corte». In *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*.

BOGDANOR Vernon, BUTLER David (a cura di), 1983, *Democracy and Elections*. Cambridge University Press, Cambridge.

BOBBIO Norberto, 1967, «Essere e dover essere della scienza giuridica». In *Rivista di Filosofia*.

BOBBIO Norberto, 2020, *Il problema del potere. Introduzione al corso di scienza politica*, a cura e con un saggio introduttivo di Tommaso Greco. Giappichelli, Torino.

BORDANDINI Paola, CARTOCCI Roberto, 2018, La geografia della cultura civica in Italia negli ultimi trent'anni. In *Introduzione alla politologia storica*, a cura di Marco Almagisti, Carlo Baccetti e Paolo Graziano. Carocci, Roma.

BRUNIALTI Attilio, 1985, (voce) «Elezioni politiche». In *Digesto italiano*, vol. X. Utet, Torino.

CABADA Ladislav, HLOUSEK Vit, JUREK Petr, 2014, «Party Systems». In *Eastern Central Europe*. Lahnam, Maryland.

CARAVITA DI TORITTO Beniamino, 2003, *Tra crisi e riforme*. Giappichelli, Torino.

CARAVITA DI TORITTO Beniamino, 2014, «La riforma elettorale alla luce della sent. 1/2014». In *Federalismi.it*, 2.

CASAMASSIMA Vincenzo, 2013, *L'opposizione in Parlamento. Le esperienze britannica e italiana a confronto*. Giappichelli, Torino.

CASSESE Sabino, 2018, *La democrazia e i suoi limiti*. Giuffrè, Milano.

CATELANI Elisabetta, 2016, «Giustizia costituzionale tra “anima politica” ed “anima giurisdizionale” e sua incidenza sulla forma di governo». In *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*, a cura di Roberto Romboli. Giappichelli, Torino.

CERRI Augusto, 2013, «Ci sarà pure un giudice a Berlino! Il mugnaio di Postdam e la legge elettorale». In *Nomos*, 1.

CERRINA FERONI Ginevra, 2021, «Restituire lo scettro agli elettori: la sovranità popolare tra realtà e dover essere». In *Osservatorio AIC*, 1.

CHIAROMONTE Alessandro, 2005, *Tra maggioritario e proporzionale. L'universo dei sistemi elettorali misti*. Il Mulino, Bologna.

CIARLO Pietro, 2006, *Conclusioni*. In *Rappresentanza politica e legge elettorale*, a cura di Claudio De Fiore. Giappichelli, Torino.

CIARLO Pietro, 2007, *Il modello elettorale italiano*. Alfabeta democratico.

CILIBERTO Marco, 2011, *La democrazia dispotica*. Laterza, Roma-Bari.

CLEMENTE DI SAN LUCA Guido, 2006, «Una «idea di proposta» per coniugare democraticità e governabilità delle Istituzioni nella scelta del sistema elettorale». In *Rappresentanza politica e legge elettorale*, a cura di Claudio De Fiore. Giappichelli, Torino.

COLETTA Gianpiero, 2006, «Il sistema elettorale dal punto di vista dei cittadini». In *Rappresentanza politica e legge elettorale*, a cura di Claudio De Fiore. Giappichelli, Torino.

CURRERI Salvatore, 2006, «Non varcate quella soglia! (prime considerazioni sull'ordinanza n. 79/2006 della Corte costituzionale circa l'inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato da un partito politico)». In *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*.

D'ALIMONTE Roberto, 2006, «La riforma elettorale tra metodo e contenuti». In *Astrid on line*.

D'ALOIA Antonio, 2006, «Una riforma da riformare: la legge n. 270/2005». In *Rappresentanza politica e legge elettorale*, a cura di Claudio De Fiore. Giappichelli, Torino.

DE MARCO Eugenio, 2020, «Riduzione del numero dei parlamentari e riforma del sistema elettorale. Qualche considerazione su abbinamento contrassegnato da criticità». In *Consulta on line*, 3.

DI PLINIO Giampiero, 2019, «Un “adeguamento” della costituzione formale alla costituzione materiale. Il ‘taglio’ del numero dei parlamentari, in dieci mosse». In *Federalismi.it*, 10.

DIAMANTI Ilvo, BORDIGNON Fabio, CECCARINI Luigi, 2013, *Un salto nel voto. Ritratto politico dell'Italia di oggi*. Laterza, Bari.

DIAMANTI Ilvo, BORDIGNON Fabio, CECCARINI Luigi, 2018, *Divergenze Parallele. L'Italia: dal voto devoto al voto liquido*. Laterza, Roma-Bari.

DIAMANTI Ilvo, 1997, *Mappe dell'Italia politica*. Il Mulino, Bologna.

DI MAJO Luca, 2020, «Riduzione del numero dei parlamentari e centralità del Parlamento». In *La Rivista Gruppo di Pisa*, 3.

DIAMOND Larry, MORLINO Leonardo, 2004, «The Quality of Democracy». In *An Overview. Journal of Democracy*.

DICKMANN Renzo, 2014, «La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza». In *Federalismi.it*, 2.

DUVERGER Maurice, 1975, *I partiti politici*. Edizioni di Comunità, Bologna.

ECKSTEIN Harry, APTER David (a cura di), 1963, *Comparative Politics: A Reader*. Free Press of Glencoe, New York.

ELIA Leopoldo, 1970, (voce) *Governo (forme di)*. In *Enciclopedia del Diritto*. Giuffrè, Milano.

ELIA Leopoldo, 1974, *Costituzione, partiti, istituzioni*. Il Mulino, Bologna.

FABRIZIO Davide, FELTRIN Paolo, 2007, «L'uso del voto di preferenza: una crescita continua». In *Riforme e rappresentanza politica nelle Regioni italiane*, a cura di Alessandro Chiaromonte e Giovanni Tarli Barbieri. Il Mulino, Bologna.

FASANO Luciano, PASINI Nicola, 2002, *Nuovi cleavaes e competizione partitica nel sistema politico italiano. "Le trasformazioni dei partiti politici e il consenso elettorale"*. Arcavata di Rende, AIS Sezione Sociologia Politica Università della Calabria.

FERRAJOLI Luigi, 2018, *Manifesto per l'uguaglianza*. Laterza, Bari-Roma.

FERRARI Fabio, 2014, «Liste bloccate o situazione normativa? Un'alternativa all'oggetto del giudizio di costituzionalità». In *Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna*.

FISICHELLA Domenico, 1970, (voce) «Elezioni (sistemi elettorali)». In *Enciclopedia del Diritto*, vol. XIV. Giuffrè, Milano.

FLORIDIA Antonio, 2008, «“Scendere in campo”»: l’accesso alla competizione elettorale tra barriere formali e incentivi politici». In *La legislazione elettorale italiana*, a cura di Roberto D’Alimonte e Carlo Fusaro. Il Mulino, Bologna.

FROSINI Tommaso Edoardo, 2006, «Nuova legge elettorale e vecchio sistema» politico? In *Rassegna Parlamentare*, 1.

FROSINI Tommaso Edoardo, 2008, *Forme di governo e partecipazione popolare*. Giappichelli, Torino.

FROSINI Tommaso Edoardo (con postilla di Valerio Onida), 2012, «Governare è meglio che rappresentare?». In *Rivista AIC*, 1.

GHERRA Federico, 2014, «La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale: profili processuali e “sostanziali”». In *Dirittifondamentali.it*.

GIANNINI Massimo Severo, 1945, «A proposito delle elezioni amministrative». In *Socialismo*.

GRAZIANO Paolo, 2018, *Nepopulismi. Perché sono destinati a durare*. Il Mulino, Bologna.

GROFMAN Bernard, FELD Scott, 2004, «If You Like the Alternative Vote (a.k.a. The Instant Runoff), Then You Ought to Know About the Coombs Rule». In *Electoral Studies*, 23.

GROSSO Enrico, 2006, «Art. 48 Cost.». In *Commentario alla Costituzione*, a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto e Marco Olivetti. Utet, Torino.

GROSSO Enrico, 2013, «Riformare la legge elettorale per via giudiziaria? Un’indebita richiesta di ‘supplenza’ alla Corte Costituzionale, di fronte all’ennesima disfatta della politica». In *Rivista AIC*, 4.

GRUMM John, 1958, «Theories of Electoral System». In *Midwest Journal of Political Science*.

HAGUE Robert, HARROP Martin, RICCAMBONI Gianni, ALMAGISTI Marco, 2011, *Manuale di scienza politica*. Il Mulino, Bologna.

LANCHESTER Fulco, 1993, (voce) «Voto: diritto di (dir. pubbl.)». In *Enciclopedia del Diritto*, vol. XLVI. Milano, Giuffrè.

LANCHESTER Fulco, 1995, «Riforme elettorali e forma di governo: riflessioni sulle innovazioni istituzionali e i pericoli delle “democrazie a basso rendimento”». In *Riforme elettorali*, a cura di Massimo Luciani e Mauro Volpi. Laterza, Roma – Bari.

LANCHESTER Fulco, 2004, *Gli strumenti della democrazia*. Giuffrè, Milano.

LANCHESTER Fulco, 2020, *La Costituzione sotto sforzo. Tra ipercinetismo elettorale e supplenza degli organi costituzionali di garanzia*. Giuffrè, Milano.

LAVAGNA Carlo, 1994, «Il sistema elettorale nella Costituzione italiana». In *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*.

LIJPHART Arend, 1984, *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries*. Yale University Press, New Haven.

LIPSET Seymour Martin, ROKKAN Stein, 1967, *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*. The Free Press, New York.

LUCARELLI Alberto, 2020, *Populismi e rappresentanza politica*. Editoriale Scientifica, Napoli.

LUCIANI Massimo, 2009, (voce) «Governo (forme di)». In *Enciclopedia del Diritto*. Giuffrè, Milano.

LUCIFERO Roberto, 1944, *Introduzione alla libertà*. O.E.T. Edizioni, Roma.

KELSEN Hans, 1929, *Essenza e valore della democrazia*. In Id, *La democrazia*. Il Mulino, Bologna.

KRIESI Hanspeter, 1998, «The Transformation of Cleavage Politics: the 1997 Stein Rokkan Lecture». In *European Journal of Political Research*, 33(2).

MACCARONE Giuseppe, 2016, «Australia – Elezioni parlamentari». In *Federalismi.it*.

MAESTRI Gabriele, 2015, «I partiti come presentatori di liste elettorali: un interessante ritorno al “primo” Mortati». In *Nomos*, 3.

MAESTRI Gabriele, 2015, «Modifiche al procedimento elettorale preparatorio in tema di simboli e sottoscrizioni: spunti problematici de iure condito et condendo». In *Federalismi.it*.

MANNINO Andrea, 2006, «I partiti politici davanti alla Corte costituzionale». In *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*.

MARANINI Giuseppe, 1967, *Storia del potere in Italia (1848-1967)*. Vallecchi, Firenze.

MAZZAROLLI Ludovico Alberto, 1990, «Art. 48 Cost.». In *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di Vezio Crisafulli e Livio Paladin. Cedam, Padova.

MENY Yves, 2019, *Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico*. Il Mulino, Bologna

MORLINO Leonardo, TARCHI Marco, 2006, *Partiti e Caso Italiano*. Il Mulino, Bologna.

MORLINO Leonardo, RANIOLO Francesco, 2017, *Come la Crisi Economica Cambia la Democrazia*. Il Mulino, Bologna.

MORLINO Leonardo, 2012, *Democrazia e Mutamenti. Attori, Processi, Strutture*. LUISS University Press, Roma.

MORRONE Andrea, 2017, «Dopo la decisione sull'Italicum: il maggioritario è salvo, e la proporzionale non è un obbligo costituzionale». In *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*.

MORTATI Costantino, 1975, «Art. 1». In *Commentario alla Costituzione*, a cura di Giuseppe Branca. Zanichelli, Bologna – Roma.

ORLANDO Vittorio Emanuele, 1945, «Lettera». In *L'Opinione*.

PACE Alessandro, 2003, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*. Cedam, Padova.

PASQUINO Gianfranco, 1984, «I sistemi elettorali». In *Manuale di diritto pubblico*, a cura di Giuliano Amato e Augusto Barbera. Il Mulino, Bologna.

PASQUINO Gianfranco, 1986, *Restituire lo scettro al principe. Proposte di riforma istituzionale*. Laterza, Roma-Bari.

PASQUINO Gianfranco, 1995, «La partitocrazia». In Id (a cura di), *La politica italiana. Dizionario critico 1945-95*. Laterza, Roma – Bari.

PASQUINO Gianfranco, 2006, *I sistemi elettorali*. Il Mulino, Bologna.

PASQUINO Gianfranco, 2009, *Nuovo corso di scienza politica*. Il Mulino, Bologna.

PASQUINO Gianfranco, 2014a, «Ingovernabilità». In Id, *Partiti, Istituzioni, Democrazie*. Il Mulino, Bologna.

PASQUINO Gianfranco, 2014b, «Un sistema elettorale per rappresentare e governare». In Id, *Partiti, Istituzioni, Democrazie*. Il Mulino, Bologna.

PATRONI Griffi Andrea, 2006, «Sistemi elettorali e tenuta del principio democratico: brevi considerazioni a margine della nuova legge elettorale». In *Rappresentanza politica e legge elettorale*, a cura di Claudio De Fiores. Giappichelli, Torino.

PERTICI Andrea, 2014, «La Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore)». In *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*.

PETRILLO Pier Luigi, 2006, «La nuova legge elettorale per la Camera e il Senato». In *Rivista AIC*.

PINARDI Roberto, 2019, «La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni su un tema di rinnovato interesse». In *Giurisprudenza costituzionale*, 3.

PIZZORNO Alessandro, 1983, «Il sistema pluralistico di rappresentanza». In *L'organizzazione degli interessi nell'Europa occidentale: Pluralismo, corporativismo e la trasformazione della politica*, a cura di Suzanne Berger. Il Mulino, Bologna.

PIZZORUSSO Alessandro, 2006, «Il valore della Costituzione nell'Italia del 2005». In *Astrid on line*.

PRISCO Salvatore, 2006, «La nuova legge elettorale per le Camere tra profili di incostituzionalità e prospettive di modellamento del sistema politico». In *Rivista AIC*.

PRISCO Salvatore, 2006a, La nuova legge elettorale per le Camere tra profili di incostituzionalità e prospettive di rimodellamento del sistema politico. In *Rappresentanza politica e legge elettorale*, a cura di Claudio De Fiores. Giappichelli, Torino.

RESCIGNO Giuseppe Ugo, 1994, «Democrazia e principio maggioritario». In *Quaderni Costituzionali*.

RESCIGNO Giuseppe Ugo, 2014, «Il diritto costituzionale di voto secondo la Corte di cassazione e la Corte costituzionale». In *Giurisprudenza Costituzionale*.

RIDOLFI Andrea, 2009, «La Corte costituzionale nega ai partiti politici la possibilità di sollevare conflitti di attribuzione». In *Rivista AIC*.

ROKKAN Stein, 1970, *Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development*. Universitetsforlaget, Oslo – New York.

ROMAGNOSI Gian Domenico, 1934, *La scienza delle Costituzioni*. Ufficio tipografo Lo Bianco, Palermo.

ROMBOLI Roberto, 2014, «La riforma della legge elettorale ad opera della Corte costituzionale: attenti ai limiti». In *Foro Italiano*, 1.

ROSE Richard, 1982, *Choice in Electoral Systems: The Political and Technical Alternatives*. University of Strathclyde, Glasgow.

ROSSI Luca, 1995, «Sistemi razionali di votazione». In *Scelta razionale e azione politica Milano*, a cura di Antonio Anselmo Martino e Fedele Ruggeri. Franco Angeli, Milano.

RUBECHI Massimo, 2007, «Meno partiti, tutti democratici». In *Il governo dei cittadini*, a cura di A. Barbera e G. Guzzetta. Rubbettino, Soveria Mannelli.

RUBECHI Massimo, 2006, *Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive*. Giappichelli, Torino.

SAITTA Antonio, 2000, *Contributo allo studio dello statuto costituzionale delle opposizioni e delle minoranze parlamentari*. Giuffrè, Milano.

SAITTA Antonio, 2001, «Conflitti di attribuzioni, poteri dello Stato, garanzia dell'insindacabilità e tutela costituzionale del singolo parlamentare». In *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 2.

SAPOVAL Vladimir, 2013, «La democrazia come categoria del costituzionalismo». In *Slavia. Rivista trimestrale di cultura*, traduzione italiana a cura di Eleonora Gironi Carnevale.

SARTORI Giovanni, 1969, «From the Sociology of Politics to Political Sociology». In *Politics and the Social Science*, a cura di Seymour Martin Lipset. Oxford University Press, New York.

SARTORI Giovanni, 1976, *Parties and Party System: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge.

SARTORI Giovanni, 1994, «Le “leggi” sulla influenza dei sistemi elettorali». In *Rivista Italiana di Scienza Politica*, 1.

SARTORI Giovanni, 1995, *Ingegneria costituzionale comparata*. Il Mulino, Bologna.

SARTORI Giovanni, 2007, *Democrazia. Cosa è*. Rizzoli, Milano.

SARTORI Giovanni, 1984, «Le “leggi” sulla influenza dei sistemi elettorali». In *Rivista Italiana di Scienza Politica*.

SAWER Marian, 2004, *Australia: Replacing Plurality Rule with Majority-Preferential Voting*. In *Handbook of Electoral System Choice*, a cura di Jospeh M. Colomer. Palgrave Macmillan Ltd, United Kingdom.

SCOPPOLA Pietro, 1997, *La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico*. Il Mulino, Bologna.

SICLARI Massimo, 2021, «Riduzione del numero dei parlamentari e legge elettorale». In *Dirittifondamentali.it*, 1.

SORRENTINO Federico, 2013, «La legge elettorale di fronte alla Corte costituzionale». In *Confronticostituzionali.eu*.

STAIANO Sandro, 2014, «La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale». In *Rivista AIC*, 2.

STAIANO Sandro, «La rappresentanza». In *Rivista AIC*, 3.

STERPA Alessandro, 2010, «Voto trasferibile e voto alternativo in Italia: spunti di riflessione». In *Polena*, 3.

TARLI BARBIERI Giovanni, 2016, «Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”». In *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’*, a cura di Roberto Romboli. Giappichelli, Torino.

TARLI BARBIERI Giovanni, 2020, «Riduzione del numero dei parlamentari e geografia elettorale». In *Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna*.

TONDI DELLA MURA Vincenzo, «La discrezionalità del legislatore, la «maieutica» della Consulta e il (mancato) compromesso legislativo: continuità e discontinuità fra le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017». In *Rivista AIC*, 1.

TRUCCO Lara, 2015, «Il sistema elettorale Legge n. 52/2017-bis alla prova della sent. Corte costituzionale n. 1 del 2014». In *Consulta on line*.

VASSALLO Salvatore, VALBUZZI Marco, 2018, «I partiti della grande recessione contro i partiti della grande depressione un nuovo cleavage o un'altra bolla?». In *Stato e Mercato*.

VOLPI Mauro, 2015, «Legge n. 52/2017 due: una legge elettorale abnorme». In *Questione Giustizia*, 1.

VUOLO Alfonso, 2017, *La legge elettorale. Decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale*. Editoriale Scientifica, Napoli.

ZAGREBELSKY Gustavo, 2005, «Una riforma del voto irrazionale e incostituzionale». In *La Repubblica*.

ZITTEL Thomas, 2018, «Electoral Systems in Context: Germany». In *Electoral System Change*, a cura di Herron Erik S., Pekkanen Robert J., Shugart Matthew. Oxford University Press, Oxford.